

		N. _____/2023
	Schema di Contratto tipo per appalti servizi	RUBRICA
	Schema di Contratto	RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI) S.p.A.
	di Appalto di Servizi	DIREZIONE ACQUISTI
	VICE DIREZIONE GENERALE NETWORK MANAGEMENT	
	INFRASTRUTTURE	
	DIREZIONE OPERATIVA INFRASTRUTTURE	
	SERVIZI PER I ROTABILI E PER LA DIAGNOSTICA	

	CONTRATTO	
	per il Servizio per l'esecuzione di controlli non distruttivi con il metodo	
	ultrasuoni (US) finalizzati alla ricerca di difettosità interne alla rotaia, alle	
	saldature, agli apparecchi del binario e ai giunti, sull'intera rete dell'Infrastruttura	
	Ferroviaria Nazionale	
	CIG:	
	FRA	
	RETE FERROVIARIA ITALIANA Società per Azioni - Società con socio	
	unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane	
	S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies Cod. Civ. e del D. Lgs. 112/2015 con sede	
	legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, REA n. RM/758300, iscritta	
	presso il Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 01585570581, Partita	
	IVA n. 01008081000 per la quale interviene nel presente Atto,	
, nato ail, nella sua qualità di	
	munito dei necessari poteri giusta (di seguito, per brevità, "RFI" o	
	"Committente")	
	E	
, con sede in, capitale sociale euro.	
	ARTICOLO 1 RICHIAMO PREMESSE	
	Informazione ad uso interno	
		Pag. 1/88

....., REA n. iscritta presso il Registro delle

Imprese di, codice fiscale e

Partita IVA n....., per la quale interviene nel presente Atto il Sig.

....., nato a, il, nella sua qualità

di, munito dei necessari poteri giusta procura

..... (di seguito, per brevità, “Appaltatore”),

nel seguito, congiuntamente, “Parti”

PREMESSO CHE

a) RFI intende affidare in appalto il Servizio per l’esecuzione di controlli non distruttivi con il metodo ultrasuoni (US) finalizzati alla ricerca di difettosità interne alla rotaia, alle saldature, agli apparecchi del binario e ai giunti, sull’intera rete dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale ;

b) RFI, per l’affidamento dei servizi di cui sopra, ha esperito apposita procedura n, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a seguito della quale è risultata aggiudicataria

c) con lettera del è stata data comunicazione del provvedimento di aggiudicazione;

d) con lettera del è stata data comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

e) con lettera prot. n. in data è stato comunicato all’Appaltatore il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell’aggiudicazione definitiva *(inserire solo nell’eventualità in cui il*

Committente richieda di stipulare il contratto, nonostante le verifiche non siano state completate) precisando che

e che pertanto il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 8.5 delle Condizioni Generali di Contratto di cui ai successivi artt. 3 comma 2 e 37 comma 2;

f) che l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo art. 12;

g) pertanto si rende ora necessario procedere alla stipula del contratto di appalto.

Tutto ciò premesso le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

RICHIAMO PREMESSE

Le premesse al presente Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

OGGETTO

1. RFI con il presente Contratto affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione, alle condizioni contenute nel Contratto medesimo e negli atti in esso richiamati e/o ad esso allegati, nonché nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, dei servizi per l'esecuzione di controlli non distruttivi con il metodo ultrasuoni (US) finalizzati alla ricerca di difettosità interne alla rotaia, alle saldature, agli apparecchi del binario e ai giunti, sull'intera rete dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (di seguito "i Servizi" o "il Servizio"). Rientra, inoltre, nell'oggetto del contratto di appalto, l'esecuzione di tutte le prestazioni indicate nel Capitolato Tecnico Allegato n. 2 allegato al presente Contratto nonché ogni altro intervento complementare e accessorio ritenuto indispensabile per il completamento delle

prestazioni.

2. I Servizi affidati comprendono:

- a) Rilievo US ed Eddy Current con sistema “a rotolamento” mediante carri e/o autocarrello diesel strumentato;
- b) Rilievo US mediante carrellino monofila per ispezioni ad ultrasuoni della rotaia;
- c) Post elaborazione US per rilievi con rotabile strumentato, con carrellino monofila per ispezioni ad ultrasuoni della rotaia;
- d) Analisi dati dei rilievi Eddy Current;
- e) Servizio di guida di MdO di proprietà RFI o Appaltatore in regime di interruzione per l'esecuzione dei rilievi US e relativo corso di formazione per conoscenza MdO per guida in regime di interruzione;
- f) Prove di verifica periodica delle prestazioni del sistema US installato sul carro, sull'autocarrello e sul carrellino monofila;
- g) Locazione, compresa di FMS, di carrellini monofila per ispezioni US e relativa formazione teorica e sul campo al personale RFI.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI CONTRATTUALI

DURATA DEL CONTRATTO

3.1. CONDIZIONI CONTRATTUALI

1. Nell'espletamento dei Servizi e di ogni altra prestazione dovuta ai sensi del presente Contratto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme, disposizioni, condizioni, prescrizioni e quant'altro previsto o richiamato nel presente Contratto e nei documenti indicati all'art. 37 (*Documenti facenti parte del Contratto*), i quali tutti ne costituiscono parte integrante e sostanziale pur quando

non siano materialmente allegati al presente atto, in quanto l'Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

2. Con la dizione "Condizioni Generali di Contratto" riportata nel citato art. 37 (*Documenti facenti parte del Contratto*) si intendono le "Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (nel seguito, per brevità, "Condizioni Generali" o CGC) di cui alla Disposizione di Gruppo n. 231/AD del 17 luglio 2017, registrate presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, relativamente alle disposizioni contenute nel capo I, nel capo II, negli articoli 43 e 44, nel capo IV, titolo II, titolo III e titolo IV e nel capo V delle Condizioni medesime.

3.2 DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto ha durata di 3 (tre) *anni* a decorrere dalla *data stabilita nel verbale di consegna delle prestazioni*.

2. In considerazione dell'opzione di proroga prevista dalla documentazione di gara, la durata del presente Contratto può essere prorogata alle seguenti condizioni. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero più favorevoli per RFI. Tale facoltà potrà essere esercitata con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla naturale scadenza del Contratto a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

ARTICOLO 3 bis

MODALITÀ DI GESTIONE

1. Con il presente Contratto, da definirsi Contratto Aperto, l'Appaltatore si obbliga ad eseguire, in un arco temporale pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data stabilita nel verbale di consegna delle prestazioni, a favore di RFI prestazioni, non predeterminate nel numero, dietro specifica richiesta di RFI medesima.

Nel suddetto periodo di validità verranno emesse dal Committente (in particolare dalla Struttura Macro Esercizio in ambito Servizi per i Rotabili e per la Diagnostica della Direzione Operativa Infrastrutture) specifiche d'ordine, aventi ad oggetto le tipologie ed i quantitativi delle prestazioni da eseguire, anche se i termini previsti per la relativa esecuzione andranno oltre detto periodo di validità, secondo le modalità indicate di seguito.

2. Il Contratto avrà scadenza al termine del suddetto periodo di validità – ovvero all'esaurimento dell'importo massimo complessivo qualora tale esaurimento intervenga prima del predetto termine del periodo di validità.

3. Nel periodo di validità del Contratto, RFI si impegna a richiedere all'Appaltatore prestazioni per un importo pari almeno al 75 % dell'importo complessivo presunto dell'appalto e, quindi, pari a € ...

Qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) il Contratto abbia raggiunto la sua scadenza naturale, compresa l'eventuale proroga esercitata ai sensi dell'art. 3.2,
- b) i Servizi siano stati regolarmente eseguiti,
- c) RFI non abbia esercitato la facoltà di recesso di cui al successivo art. 33,
- d) l'ammontare netto dei Servizi eseguiti in forza del Contratto risulti inferiore all'ammontare netto corrispondente agli impegni assunti da RFI ai sensi del precedente capoverso.

RFI corrisponderà all'Appaltatore il 5% (cinque per cento) della differenza tra gli ammontari di cui alla precedente lett. d), a titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa dell'Appaltatore medesimo.

4. Nel limite dell'importo contrattuale di cui al successivo articolo 6, i quantitativi dei Servizi che verranno specificati potranno variare in base alle effettive esigenze del Committente, fermo restando il prezzo unitario di ciascuna voce che dovrà intendersi valido per qualsiasi quantitativo, senza che vi sia alcun impegno per RFI a commissionare le suddette prestazioni oltre alla percentuale sopra indicata e, pertanto, senza che vi sia da parte dell'Appaltatore alcun diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora non si proceda alla richiesta di Servizi fino alla concorrenza del valore presunto del contratto.

.ARTICOLO 4

MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI

4.1. MODALITÀ DI ESECUZIONE.

1. Per l'esecuzione dei Servizi l'Appaltatore è tenuto a prestare - assumendone i relativi rischi - un'idonea organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, alle prestazioni affidate, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Contratto e relativi allegati.

2. L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dei Servizi affidati la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Contratto, senza che l'eventuale maggior impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni

4. Nel limite dell'importo contrattuale di cui al successivo articolo 6, i quantitativi dei Servizi che verranno specificati potranno variare in base alle effettive esigenze del Committente, fermo restando il prezzo unitario di ciascuna voce che dovrà inte

MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI

Informazione ad uso interno

effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

3. L'Appaltatore riconosce che il Servizio è elemento essenziale per l'immagine di RFI e si impegna ad espletarlo con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Contratto e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo dei Servizi.

4. Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nei Servizi.

L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta di personale di RFI.

L'Appaltatore stesso individuerà, prima dell'inizio delle attività contrattuali, una propria risorsa responsabile della gestione del contratto, secondo quanto stabilito al successivo art. 5; il personale dell'Appaltatore nonché di eventuali subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque individuati dall'Appaltatore medesimo.

5. Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza del presente contratto, l'Appaltatore si impegna:

- a) ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente

convenuto, al fine di sostenere le difese del committente e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinuncia del dipendente al diritto ed all'azione nei confronti del committente medesimo. Ciò ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o l'Appaltatore non riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale idonea ad evitare l'insorgenza della vertenza, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolato contrattuale.

b) nel caso di mancata definizione in via bonaria e/o transattiva della vertenza - e fatta salva l'ipotesi in cui l'Appaltatore riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale, idonea ad evitare l'insorgenza della vertenza - l'Appaltatore medesimo si impegna a corrispondere al Committente, a titolo di risarcimento parziale del danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata - con decorrenza in data compresa nell'ambito di vigenza del presente contratto - la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo al Committente, un importo pari a complessivi 1% dell'importo dell'appalto; somma che verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dall'Appaltatore, ovvero mediante incameramento della cauzione prestata, ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta giorni) dalla data della sentenza.

6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni

emanate dalle autorità competenti in relazione ai luoghi dove si debbono eseguire

i Servizi, sono compresi e compensati nei corrispettivi contrattuali.

7. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento,

si applicano le disposizioni più favorevoli per RFI.

4.2. CONTESTAZIONI.

1. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo – i cui

effetti non siano già disciplinati nel presente Contratto - RFI abbia a riscontrare

una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente

assunti dall'Appaltatore ai sensi del presente Contratto e relativi allegati, RFI

stessa provvederà a contestarle all'Appaltatore per iscritto, tempestivamente e

comunque entro le successive 48 (quarantotto) ore, comunicando, altresì,

eventuali prescrizioni alle quali quest'ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi

all'uopo indicati.

2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell'attività del personale

dell'Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori da parte del Responsabile di cui

al successivo articolo 5, di suoi delegati o di altri soggetti comunque individuati

dall'Appaltatore medesimo, RFI contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o

reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai

sensi dell'articolo 1454 c.c. – il mancato rispetto di quanto prescritto al

precedente paragrafo 4.1.

3. L'Appaltatore s'impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro

il termine all'uopo indicato da RFI, all'eliminazione delle carenze, inadempienze,

irregolarità constatate.

In caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi

nell'attuazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, RFI ha diritto di

risolvere il presente Contratto, per inadempimento dell'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.

4.3 CONTESTAZIONI DA PARTE DELL'APPALTATORE

Per le contestazioni dell'Appaltatore troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 17 CGC.

ART. 4 BIS

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MISURE DI

CONTROLLO DEL RISCHIO

1. L'Appaltatore dovrà mettere in atto le misure di controllo del rischio di cui all'articolo 4 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2019, tenendo conto di quanto indicato nel comma 3 lettera d) del medesimo articolo. A tal fine, l'Appaltatore effettua la determinazione e la valutazione dei rischi finalizzata alla dimostrazione della conformità ai requisiti di sicurezza, applicando le procedure di cui al regolamento (UE) n. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013.

La documentazione comprovante l'attività sopra esposta sarà rassegnata al direttore delle prestazioni prima dell'avvio delle prestazioni, anche ai fini di quanto previsto nel successivo comma 3.

L'Appaltatore tiene conto dei rischi derivanti dalle attività riferibili ai propri eventuali subappaltatori o subcontraenti e comunque di qualsiasi altro elemento necessario a coprire i rischi per la sicurezza, in conformità alla valutazione dei rischi derivanti dalle proprie attività.

2. L'Appaltatore garantisce che i sottosistemi, gli accessori, i materiali, le attrezzature e i servizi forniti direttamente o per il tramite dei propri subappaltatori e subcontraenti siano conformi ai requisiti e alle condizioni di impiego richiesti, affinché possano essere utilizzati in modo sicuro.

3. In caso di grave e/o reiterato inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, RFI si riserva di risolvere la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.

ARTICOLO 5

RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ASSISTENTI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL

CONTRATTO

RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'art. 18 CGC, l'esecuzione del presente Contratto ha luogo sotto la cura e la vigilanza di un *Responsabile dell'esecuzione del Contratto*, della cui nomina, ad opera di RFI, verrà data comunicazione per iscritto all'Appaltatore.

Il *Responsabile dell'esecuzione del Contratto* è il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti che l'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 attribuisce al Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto e per le disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali.

Il *Responsabile dell'esecuzione del Contratto* potrà avvalersi del supporto di personale delegato, come specificato nel successivo comma 1bis.

1bis. RFI provvederà a nominare, ai sensi dell'art. 18 CGC, un *Direttore dell'esecuzione del Contratto*, della cui nomina verrà data comunicazione scritta all'Appaltatore.

Il *Direttore dell'esecuzione del Contratto* potrà avvalersi del supporto di Assistenti Del Direttore dell'esecuzione del Contratto che sarà designato dal *Responsabile dell'esecuzione del Contratto* e della cui nomina verrà data comunicazione scritta

all'Appaltatore.

2. L'Appaltatore dovrà provvedere, entro la data di inizio delle prestazioni, alla nomina di un proprio *Responsabile del Servizio* e del sostituto nominato in caso di sua assenza, in possesso di idonei requisiti tecnici e morali, con il compito di sovrintendere e dirigere, con piena responsabilità, l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi affidati.

3. Il *Responsabile del Servizio* ha il compito di coordinare tutte le attività svolte nell'ambito del presente Contratto, rapportandosi con il *Direttore dell'esecuzione del Contratto*) e con gli Assistenti del Direttore dell'esecuzione del Contratto di cui ai commi precedenti, al fine di garantire la massima efficacia organizzativa dei servizi assumendo, di iniziativa e/o a richiesta, ogni azione diretta ad assicurare la regolarità e l'esattezza delle prestazioni.

4. La nomina del *Responsabile del Servizio* dovrà essere comunicata ad RFI, prima data di inizio delle prestazioni, a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta certificata; inoltre, ogni eventuale successiva variazione del *Responsabile del Servizio* dovrà essere comunicata prima dell'effettiva sostituzione.

5. Unitamente alla nomina del *Responsabile del Servizio* l'Appaltatore dovrà comunicare ad RFI i relativi numeri di cellulare, di fax, gli indirizzi e-mail e di eventuale posta certificata, per consentire al *Direttore dell'esecuzione del Contratto* e gli Assistenti del Direttore dell'esecuzione del Contratto di poter comunicare con la massima efficacia.

6. Le parti assumeranno idonee misure organizzative atte ad assicurare l'unicità di riferimento nella figura del *Responsabile del Servizio* o del suo sostituto, restando espressamente escluso qualsivoglia intervento, rapporto, azione e/o direttiva da parte del personale RFI nei confronti del personale dipendente dell'Appaltatore

diverso dal *Responsabile del Servizio* o suo sostituto.

ARTICOLO 5 bis

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI

INDICATE NELL'OFFERTA TECNICA DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto a mantenere, per tutta la durata dell'appalto, la struttura organizzativa descritta nella Offerta Tecnica e ad impiegare nella realizzazione dell'appalto tutte le figure professionali elencate in Offerta.

ARTICOLO 6

IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo presunto dell'appalto, al netto del ribasso offerto del % (..... per cento) praticato nell'offerta, è pari a €,... (euro/.....) di cui:

a) €,... (euro/.....)

b) €,... (euro/.....) per oneri inerenti la sicurezza.

Tale importo corrisponde a quello indicato nel *bando di gara* e non è soggetto al ribasso di cui sopra offerto dall'Appaltatore.

2. L'importo dell'appalto non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

ARTICOLO 7

CORRISPETTIVI

1. I Servizi oggetto del presente appalto saranno compensati con i prezzi indicati al successivo comma 4 del presente articolo.

2. L'Appaltatore espressamente dichiara che i prezzi offerti sono stati formulati in base a propri calcoli, indagini e stime, avuto riguardo alle condizioni e modalità tutte relative all'esecuzione del Servizio. I prezzi offerti, pertanto, compensano

l'Appaltatore di ogni e qualsivoglia prestazione ed attività prevista dal presente Contratto e relativi Allegati a carico dell'Appaltatore medesimo, nonché di ogni e qualsivoglia onere e spesa che - ancorché non espressamente indicati - dovessero rinvenire a carico dell'Appaltatore stesso per il raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei Servizi affidati.

3. L'Appaltatore – come da dichiarazione annessa all'offerta presentata in gara e conservata agli atti di RFI – ha preventivamente preso visione dei luoghi ove i Servizi dovranno essere espletati, acquisendo piena conoscenza ed accettando incondizionatamente ogni limite, vincolo ed onere dipendente dalla natura e dalle caratteristiche dei luoghi, dall'attività ferroviaria, dalla presenza di pubblico o quant'altro dovesse derivare all'esecuzione dei Servizi stessi.

4. Tutti i Servizi oggetto del presente appalto sono compensati con i prezzi riportati nell'allegato Lista Prezzi Unitari _Allegato n.3.

AVVERTENZA ALLE VOCI DI TARIFFA VA 1.1, VA 1.2, VA 1.3, VA1.5, VA 1.6:

al fine dell'effettuazione del controllo e del monitoraggio delle prestazioni rese, con conseguenti risvolti anche in termini economici, si utilizzeranno i report di seguito indicati.

1) Report di controllo giornaliero andamento corsa diagnostica in allegato n° 1 al capitolato tecnico;

2) Report di controllo mensile e calcolo degli importi di liquidazione in allegato n° 5 al capitolato tecnico.

Per ciascun mese, il Committente e l'Appaltatore redigeranno il modello precompilato di cui al precedente punto 2) che verrà di seguito allegato al "Verbale di avvenuta effettuazione del servizio" in occasione dei SAL periodici.

Per quanto riguarda gli importi effettivi da corrispondere per le attività di rilievo

espletate, gli stessi sono calcolati partendo dagli importi teorici delle rispettive

Voci di Tariffa contrattuali applicando una decurtazione percentuale dipendente

da 2 indici:

- indice di produttività "IP" direttamente computato dal modello attraverso la

formula "IP" = "Rilevato" / "Programmato" (vedi nota 7 dell'allegato n° 5);

- indice di disponibilità "D" pari sempre a 1 se $IP > 50\%$ e pari a 0 se $IP \leq 50\%$

(vedi nota 8 dell'allegato n° 5).

Nel caso di mancati rilievi per shift con 0% (intero mancato rilievo) $\leq IP \leq 50\%$

%, per cause imputabili all'Appaltatore (quali a titolo esemplificativo e non

esaustivo: guasti hardware/software o malfunzionamenti alle apparecchiature

diagnostiche, indisponibilità o avarie al rotabile strumentato), gli eventuali

recuperi (che determinano una ri-programmazione di servizi già definiti)

verranno liquidati con importi pari al 50,00 % (cinquanta per cento) delle

rispettive Voci di Tariffa contrattuali, per compensare i disservizi arrecati a RFI

S.p.A. e gli oneri aggiuntivi necessari per organizzare tali recuperi (quali a titolo

esemplificativo e non esaustivo: personale di scorta, utilizzo mezzi di trazione,

utilizzo interruzioni, posticipo di eventuali lavori di armamento programmati,

etc) (vedi nota 2 dell'allegato n° 5).

AVVERTENZA ALLE VOCI DI TARIFFA VA 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11,

1.12, 1.14:

tali Voci di Tariffa verranno liquidate a consuntivo con cadenza trimestrale solo

se effettivamente ordinate ed eseguite.

AVVERTENZA ALLE VOCI DI TARIFFA VA 1.13:

l'importo unitario di tale Voce di Tariffa (canone di locazione) sarà liquidato con

cadenza trimestrale in funzione del numero effettivo di carrellini noleggiati nel trimestre di riferimento.

5. Tutti i prezzi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

ARTICOLO 8

REVISIONE PREZZI

1. Tutti i prezzi di cui al precedente art. 7 saranno soggetti a revisione, in aumento o in diminuzione, qualora tra il momento di presentazione dell'offerta e il momento di esecuzione della prestazione, l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (di seguito: indice ISTAT "FOI") sia aumentato o diminuito di oltre il 5%.

In tal caso, si procederà a revisione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e, comunque, in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La revisione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali revisioni precedentemente accordate, nonché al netto dell'importo corrispondente alle anticipazioni concesse. In particolare, le Parti riconoscono che la revisione prezzi da eventualmente corrispondersi ai sensi del presente articolo, andrà conteggiata sull'ammontare di ciascuna situazione di pagamento al netto del (cioè "detratto") l'importo trattenuto per le anticipazioni concesse all'Appaltatore e oggetto di recupero su ciascuna situazione di pagamento ai sensi del successivo art. 9.

A pena di decadenza, l'Appaltatore presenterà apposita istanza di revisione entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre di esecuzione delle prestazioni (il primo trimestre decorrente dalla data riportata nel verbale di consegna delle prestazioni) esclusivamente per le prestazioni eseguite (nel trimestre di riferimento) nel

rispetto dei termini contrattuali. RFI, entro trenta giorni dalla suddetta istanza, procederà alla verifica e alla contabilizzazione degli importi eventualmente dovuti al fine della successiva liquidazione in occasione del primo pagamento utile.

Analogamente si procederà al termine di durata del Contratto per l'esecuzione delle prestazioni del Contratto. In tal caso, la predetta istanza di revisione verrà presentata, a pena di decadenza, dall'Appaltatore entro 30 giorni dalla scadenza del termine di durata del Contratto per l'esecuzione delle prestazioni del Contratto medesimo.

Ove all'atto dell'istanza di revisione non fosse ancora stato pubblicato l'indice ISTAT "FOI" applicabile allo specifico periodo, sarà utilizzato l'ultimo valore ufficiale pubblicato, fatto salvo il conguaglio da effettuarsi non appena sarà pubblicato l'indice ufficiale appropriato. Tale conguaglio sarà contabilizzato e liquidato contestualmente al successivo pagamento utile.

RFI, in presenza di variazioni in diminuzione, procederà d'ufficio alla compensazione. A tal fine, il Responsabile dell'esecuzione del Contratto, entro i medesimi termini di cui sopra, accerterà con proprio provvedimento il credito di RFI stessa e procederà ai relativi recuperi (tramite compensazione) nel primo pagamento utile all'Appaltatore.

Ove ricorrano circostanze imprevedibili, si applica l'art. 1664 cod. civ.

ARTICOLO 9

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Sull'importo contrattuale di cui all'art. 3 bis comma 3, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 % da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia dovrà essere conforme allo schema allegato alla presente Convenzione (Allegato n. 6). La garanzia deve coprire tutte le ipotesi in cui l'Appaltatore sia obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, dell'anticipazione, in particolare, a titolo esemplificativo, quelle riportate nel successivo comma 3.

3. Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economico-patrimoniali della Banca o dell'Intermediario Finanziario o della Compagnia d'Assicurazione garante, l'Appaltatore, su richiesta di RFI, dovrà procedere, entro 60 giorni dalla medesima richiesta, alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di RFI.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel termine di 60 giorni, RFI avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..3. L'Appaltatore beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Fermo quanto sopra l'Appaltatore beneficiario è altresì obbligato alla restituzione dell'anticipazione in tutte le altre ipotesi di scioglimento anticipato del Contratto, ivi compresi i casi di risoluzione, recesso, fallimento etc.

4. Il recupero dell'anticipazione verrà effettuato mediante ritenute del 20 % sull'ammontare complessivo di ciascun pagamento e, per il recupero del residuo, sull'ultimo pagamento utile.

Nell'ipotesi in cui nel pagamento dovuto all'Appaltatore siano ricomprese prestazioni eseguite da subappaltatori per le quali trovano applicazione le disposizioni in materia di pagamento diretto di cui al successivo art. 14:

- a) le prestazioni eseguite dal subappaltatore saranno pagate senza alcuna ritenuta;
- b) l'importo della ritenuta andrà comunque calcolato sull'ammontare complessivo di ciascun pagamento;
- c) qualora l'importo del pagamento al netto delle prestazioni eseguite dal subappaltatore beneficiario del pagamento diretto sia inferiore all'importo della ritenuta calcolato ai sensi della precedente lett. b), si procederà, per la parte di anticipazione non recuperata, applicando, nel primo pagamento utile, una corrispondente ritenuta aggiuntiva rispetto a quella del 20 % normalmente prevista.

ARTICOLO 10

PAGAMENTI – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA –

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

RECUPERO DEI CREDITI - COMPENSAZIONI

1. Al presente Contratto si applicano le previsioni del D. Lgs 192/2012, le cui disposizioni prevalgono, in quanto norme imperative, sulle eventuali difformi previsioni delle CGC richiamate nel precedente art. 3 comma 2.

2. Ai fini della verifica delle prestazioni rese, entro 30 giorni successivi alla scadenza del mese cui le prestazioni si riferiscono, RFI provvederà a contabilizzare le prestazioni effettivamente rese dall'Appaltatore nel trimestre di riferimento secondo quanto indicato nel precedente art. 7 (*Corrispettivi*).

3. Entro il termine indicato al precedente comma 2, RFI provvederà ad emettere

ed inviare all'Appaltatore il documento contabile "Entrata Merci" con

l'indicazione degli importi da corrispondere. Ricevuto tale certificato,

l'Appaltatore emetterà fattura, allegando alla medesima la relativa Entrata Merci.

4. Nell'ipotesi in cui RFI non provveda all'emissione del certificato di "Entrata

Merci" entro 10 giorni successivi al termine di cui al precedente comma 2, a

partire dal giorno successivo e sino a quello di emissione, sulle somme dovute

spetteranno all'Appaltatore gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato

di due punti percentuali.

5. Il pagamento del corrispettivo ha luogo entro 60 giorni dalla data di

ricevimento della fattura.

Qualora, per fatto imputabile al Committente, il pagamento avvenga oltre il

suddetto termine, a partire da tale data e sino all'effettivo soddisfo, sulle somme

dovute spetteranno all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla

disciplina vigente, fermo restando quanto previsto dal art. 57.7 CGC.

Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.

In ogni caso il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente

Contratto avrà luogo previa deduzione delle eventuali penalità, previste nel

successivo art. 31 (*Penalità*), in cui l'Appaltatore è incorso.

6. L'Appaltatore prende espressamente atto delle norme pattizie di cui ai

precedenti commi e ne accetta incondizionatamente il contenuto, avendone

preso conoscenza già dalla documentazione di gara e considerati gli effetti al

momento della formulazione della propria offerta.

7. L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a

trasmettere al *Direttore dell'esecuzione del Contratto* tutte le informazioni necessarie

alla acquisizione da parte del Committente della certificazione di regolarità

contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento delle prestazioni, dell'autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale modifica al contratto e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l'acquisizione della suddetta certificazione.

L'Appaltatore è tenuto a tenere indenni e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenni e manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.

Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, oltre che dalle Condizioni Generali di Contratto, in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva.

8. Sulle fatture dovranno essere indicati, oltre al riferimento del Contratto, del codice identificativo di gara (CIG), anche la ragione o denominazione sociale esatta del Fornitore, il suo Codice fiscale o partita IVA, il numero e la data dell'“Entrata Merci”, l'eventuale indicazione di cessione, delegazione, mandato all'incasso o qualsiasi altro atto di disposizione, e, in tal caso, l'indicazione del cessionario o del beneficiario, il Centro di Costo (ove previsto) e le modalità richieste per il pagamento.

Le fatture dovranno essere compilate in conformità alla normativa applicabile e alle istruzioni operative riportate sul portale di Ferservizi Spa (<http://www.ferservizi.it>), società mandataria per lo svolgimento degli

adempimenti amministrativi di RFI.

9. Il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione al presente Contratto è il seguente:

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche, l'Appaltatore deve comunicare a RFI, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro e non oltre i termini previsti dal medesimo art. 3, mediante la sottoscrizione della Dich. Coordinate Bancarie, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

In mancanza di comunicazione - fermi restando le sanzioni e/o i rimedi previsti dalla legge e/o dal contratto e relativi allegati – RFI procederà, stante la gravità dell'inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.

I pagamenti saranno, pertanto, effettuati da RFI, a mezzo *bonifico bancario*, sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza con salvezza di RFI da ogni responsabilità conseguente.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento riporteranno il codice identificativo di gara (CIG).

È obbligo dell'Appaltatore comunicare per iscritto a RFI ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la predetta nota.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a RFI ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 32 del presente Contratto, in ragione di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., anche il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, RFI verificherà che nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente Contratto sottoscritti dall'Appaltatore, che ne assume espressamente l'impegno, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola del seguente tenore:

“L'impresa -----, in qualità di subappaltatore/ subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del Contratto sottoscritto con -----, identificato con il CIG n. -----, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche. L'impresa-----, in qualità di subappaltatore/ subcontraente dell'impresa -----, si impegna a dare immediata comunicazione a -----della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'impresa-----, in qualità di subappaltatore/ subcontraente dell'impresa-----, si impegna a inviare copia del presente Contratto a-----”.

Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dall'Appaltatore diversi dai contratti di subappalto e assimilati di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto

medesimo, è obbligato a trasmettere a RFI copia del subcontracto.

10. Resta espressamente convenuto che per il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente Contratto è fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59 e 60 CGC.

11. Le disposizioni in materia di DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, di cui ai commi precedenti, trovano applicazione anche nelle ipotesi di pagamenti effettuati ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, in favore degli operatori economici ivi indicati e ove ne ricorrano i presupposti.

11 bis. Al presente contratto si applicano le previsioni di cui all'art. 17 bis del D. Lgs. 241/1997 e s.m.i., ove ne ricorrano i presupposti.

L'Appaltatore è quindi tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti previsti a suo carico dalla norma sopra citata.

RFI provvederà, ai sensi dello stesso art. 17 bis, alle verifiche poste a carico del committente, con le conseguenze previste dalla legge.

ARTICOLO 11

CESSIONE DEI CREDITI

1. I crediti derivanti dal presente contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. - società del Gruppo FS Italiane – o di intermediari bancari o finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, ai fini dell'opponibilità a RFI, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stessa RFI. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, RFI potrà opporre diniego

espressamente motivato.

3. In ogni caso, RFI può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ARTICOLO 12

CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 CGC, ha costituito la garanzia a mezzo di _____ n. emessa il _____ rilasciata da _____ in data pari ad € _____, (euro _____/___), ed acquisita agli atti di RFI.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare di RFI, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei documenti di "entrata merci" di cui all'art. 57.1 delle CGC, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito è svincolato entro tre mesi dall'emissione del certificato di regolare esecuzione sempre che all'atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti, né sussistano inadempienze dell'Appaltatore in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori.

L'Appaltatore dovrà comunicare a RFI ogni svincolo progressivo della garanzia ottenuto dall'istituto garante, completo dell'indicazione dell'importo residuo.

3. Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economico-patrimoniali della Banca o dell'Intermediario

Finanziario o della Compagnia d'Assicurazione garante, l'Appaltatore, su richiesta di RFI, dovrà procedere, entro 60 giorni dalla medesima richiesta, alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di RFI.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel termine di 60 giorni, RFI avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

TRATTENUTE

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali RFI effettuerà trattenute fino alla concorrenza del 10% dell'importo del contratto stesso. La trattenuta sarà effettuata sulla prima fattura e, se non sufficiente l'importo della prima fattura, anche sulle successive, per un importo pari alla quota percentuale che RFI si impegna concretamente ad ordinare rispetto all'importo complessivo del contratto. La trattenuta della differenza sarà effettuata, sempre sulla prima fattura emessa all'eventuale successivo superamento di detta percentuale e, se non sufficiente l'importo, sulle successive.

2. La suddetta garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nel limite anzidetto, avverrà a partire dal (e a valere sul) primo pagamento utile successivo a quello da cui risulterà che le trattenute effettuate hanno raggiunto la concorrenza del 10% di cui al precedente comma 1.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato entro tre mesi dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, sempre che all'atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti, né sussistano inadempienze del Fornitore in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori.

ARTICOLO 13

RESPONSABILITÀ PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 19 CGC, RFI non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Appaltatore ed ai suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, o alle loro cose, ovvero a terzi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto o per qualsiasi altra causa anche estranea a RFI.

2. L'Appaltatore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose di RFI o di terzi (cose o persone), per fatto proprio o dei suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo la sua responsabilità, impegnandosi a tenere sollevata ed indenne RFI da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa da terzi.

3. Allorché si verificchi, comunque in connessione con l'esecuzione dei Servizi, un danno all'esercizio o al traffico ferroviario, l'Appaltatore assume ogni responsabilità qualora risulti non aver adottato ogni provvedimento, prescritto dal presente Contratto, ovvero richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze, inteso ad impedire l'evento, o ad evitare il danno e non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato.

4. A copertura dei suddetti rischi, l'Appaltatore è tenuto a stipulare, consegnandone copia a RFI almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prestazioni al fine di consentire la formale accettazione della garanzia, idonea copertura assicurativa con Compagnia di assicurazione ("Compagnia") classificata con rating non inferiore a quelli che verranno indicati al momento della emissione

della garanzia¹.

5. Fermo quanto previsto al precedente comma 4 con riferimento al rating della Compagnia di assicurazione, la Polizza non dovrà necessariamente essere stipulata *ex novo* in favore di RFI, essendo sufficiente che l'Appaltatore trasmetta una propria polizza a copertura RCT e RC prodotto con massimali non inferiori a cinquanta milioni di euro nell'esecuzione dei Servizi per sinistro e periodo. Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant'altro previsto nel presente Contratto, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:

- a) l'obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a RFI ogni elemento che possa inficiare la validità e l'efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica dell'omesso o ritardato pagamento, onde consentire a RFI di subentrare all'Appaltatore nel pagamento del premio;
- b) una specifica clausola di responsabilità "incrociata" nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai fini della polizza stessa;
- c) la rinuncia alla surroga, con la quale l'assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;

¹ Alla data di invio della lettera d'invito a presentare offerta il rating richiesto è il seguente:

- a) Baa3, quanto all'Agenzia MOODY's;
- b) BBB-, quanto all'Agenzia Standard & Poor's;
- c) BBB-, quanto all'Agenzia FITCH;

d) l'obbligo per la Compagnia di risarcire a RFI i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;

e) l'obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo nell'emissione del certificato di regolare esecuzione, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione dei Servizi, salvo adeguamento del premio in base alle correnti condizioni di mercato;

f) la competenza territoriale, per le controversie in cui è parte RFI, del Foro di Roma.

In difetto, RFI si avvarrà della facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

In relazione a detta polizza l'Appaltatore sarà tenuto a dare a RFI dimostrazione dell'avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e documenti:

a) copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto *ex art.* 105, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 relative ai Servizi descritti nell'elenco allegato all'offerta (già in possesso della Compagnia);

b) notizie circa interruzioni e sospensioni delle prestazioni superiori a 15 giorni.

ARTICOLO 13 BIS

APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA, DELLA BIELORUSSIA E DELLE REGIONI DELL'UCRAINA CONTROLLATE DA AUTOPROCLAMATE REPUBBLICHE INDIPENDENTI

1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di ottemperare alle previsioni dei Regolamenti UE che dispongono "misure restrittive" in relazione alla grave

situazione in Ucraina, ivi compreso (a titolo non esaustivo) il Regolamento UE n. 833/2014 e s.m.i., concernente “misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina”.

L'Appaltatore, in particolare (e sempre a titolo non esaustivo), dichiara di essere a conoscenza e di rispettare i divieti di cui:

a) al Regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio del 31 luglio 2014, da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/428 del Consiglio del 15 marzo 2022, nonché dal Regolamento (UE) n. 2022/576 del Consiglio dell'8 aprile 2022:

i. in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Russia o esportati dalla Russia;

ii. in ordine, tra l'altro, alla conclusione e/o prosecuzione dei rapporti contrattuali con “soggetti russi” ai sensi dell'art. 5 duodecies del Regolamento (UE) n. 2014/833, introdotto dal citato Regolamento (UE) n. 2022/576, in veste di subappaltatori, fornitori o di soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici, ove il valore di tali rapporti superi il 10 % del valore del contratto.

b) al Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 (come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/355 del Consiglio del 2 marzo 2022), in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia.

2. L'Appaltatore si impegna, altresì, a dare piena e puntuale esecuzione ad ulteriori disposizioni normative che, in tema di “misure restrittive”, dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del presente rapporto contrattuale.

3. In caso di violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Committente si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

4. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nei subappalti/subcontratti di cui sia parte, nonché a far inserire per il tramite dei propri subappaltatori/subcontraenti in tutti gli altri subcontratti - pena la facoltà per RFI di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.- una clausola con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono i medesimi obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, contenente l'espressa previsione che eventuali violazioni potranno comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

ARTICOLO 14

SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte dei Servizi oggetto del contratto di appalto. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia, ivi compreso l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., nonché di quanto previsto negli atti di gara. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

2. Saranno subappaltabili le seguenti prestazioni indicate dall'Appaltatore all'atto dell'offerta:

.....

.....

.....

.....

3. L'Appaltatore, previa autorizzazione scritta del *Responsabile dell'esecuzione del Contratto* di cui all'art. 5, potrà subappaltare parte dei servizi allo stesso affidati, ad imprese in possesso di requisiti di ordine generale e requisiti tecnico-operativi adeguati all'entità ed alla tipologia dei servizi oggetto di subappalto.

4. Resta fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e quanto precisato negli atti di gara secondo cui

.....

5. L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente a RFI, secondo le indicazioni del *Responsabile dell'esecuzione del Contratto* di cui all'art. 5, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.

6. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 % dell'importo del contratto ad affidare.

Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione a RFI;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle

finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. 448/2001.

d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

7. Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dall'Appaltatore diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto come sopra definiti, l'Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere a RFI copia del subcontratto. Sono, altresì, comunicate a RFI eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

8. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

La richiesta di autorizzazione al subappalto, corredata da copia del contratto di subappalto o del contratto assimilabile (o di bozza delle stesse) nonché la trasmissione della comunicazione (per i subcontratti) deve necessariamente contenere le seguenti essenziali autodichiarazioni dell'Appaltatore.

a) Indicazione della natura del subaffidamento richiesto (subappalto,

contratto assimilabile al subappalto o subcontratto);

b) Indicazione delle attività oggetto del subaffidamento;

c) Indicazione delle categorie di prestazioni oggetto del subaffidamento;

d) Importo delle prestazioni oggetto di subaffidamento;

e) Nominativo dell'impresa subcontraente;

f) Termini previsti per l'inizio ed il completamento delle prestazioni;

g) Dichiarazione attestante la eventuale qualifica del subappaltatore quale microimpresa o piccola impresa come definite dall'art. 3 lett. aa) del D. Lgs. 50/2016;

h) Indicazione degli estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del subcontraente;

i) Autodichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto stipulato, delle prescrizioni di cui alla Normativa Antimafia e agli eventuali Protocolli di Legalità applicabili;

j) Dichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto, degli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

La richiesta per l'autorizzazione al subappalto e ai contratti ad esso assimilati deve essere inoltre corredata da:

1. Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

2. Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;

3. Dichiarazione con cui l'Appaltatore attesta l'avvenuta applicazione al subappalto di prezzi congrui e corresponsione degli oneri della sicurezza senza ribasso;

4. Dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto;

5. Dichiarazioni rese dai componenti dell'organo di amministrazione e dai direttori tecnici, dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, del subappaltatore, contenenti i nominativi dei propri familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati anagrafici nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;

6. Dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 circa la composizione societaria;

7. Dichiarazione del subappaltatore sostitutiva del Certificato di Iscrizione Camerale, nonché degli elementi suppletivi eventualmente richiesti dal Protocollo di legalità applicabile.

L'Appaltatore è obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché nel caso in cui siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore. È, inoltre, obbligato a sostituire il subappaltatore, nel caso in cui questi sia incorso nei motivi di esclusione fissati dal Committente, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Nei casi in cui il subcontraente è un'associazione temporanea di imprese o un consorzio, la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.

L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono a RFI prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, RFI acquisirà d'ufficio il DURC relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori.

Il Committente, ove, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo dell'Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle prestazioni, senza che il soggetto inadempiente abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, provvede, anche in corso di esecuzione delle prestazioni, a corrispondere direttamente ai lavoratori, in sostituzione dell'Appaltatore, quanto di loro spettanza, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allo stesso Appaltatore. La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti nei confronti del proprio personale dipendente da parte del subappaltatore, del cottimista, del prestatore di servizi e del fornitore e posatore in opera, nell'ipotesi in cui sia previsto che il Committente proceda al pagamento diretto in favore di detti soggetti.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il *Responsabile dell'esecuzione del Contratto* inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

8 bis. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, così come

meglio precisato nell'art. 30, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Ai sensi dell'art. 15.9 delle CGC la responsabilità solidale non opera quando il Committente procede al pagamento diretto del subappaltatore per motivi diversi dall'inadempimento dell'Appaltatore.

Resta espressamente inteso che il rispetto della normativa citata nell' "*Atto di Indirizzo in materia di applicazione della disciplina del subappalto*" pubblicato dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 4 gennaio 2022 è condizione essenziale per l'esecuzione della presente Convenzione e, di conseguenza, si specifica di seguito il CCNL di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dell'appalto e delle relative lavorazioni: **Metalmeccanico**

RFI verificherà, in corso di esecuzione dell'appalto, l'applicazione della sopracitata disciplina, nonché di quella correlata.

8. ter L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, prezzi congrui che consentano il rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente Contratto. L'Appaltatore deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Committente, sentito il *Direttore dell'esecuzione del Contratto*, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

In ogni contratto di subaffidamento, ivi compresi i noli a caldo, dovrà inoltre essere specificato l'ammontare degli oneri della sicurezza posti a carico del

subaffidatario e dovrà essere allegato l'elenco delle voci di prezzo utilizzate per determinare l'importo indicato:

L'Appaltatore, all'interno delle fatture relative ai pagamenti ai subappaltatori, è tenuto ad indicare in modo specifico l'eventuale somma corrisposta per oneri della sicurezza.

9. RFI provvederà al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte di RFI sono ridotti della metà.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto come sopra stabilito decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata.

10. In ogni caso l'inizio delle prestazioni subappaltate non può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni dall'avvenuto deposito del contratto presso il Committente.

11. Resta inteso, come meglio precisato al successivo comma, che RFI, ferme ed impregiudicate le facoltà attribuite al Committente dal presente articolo, rimane del tutto estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere.

12. L'Appaltatore e il subappaltatore sono pienamente responsabili in solido nei confronti del Committente e/o dei terzi in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore terrà il Committente manlevato ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei confronti del Committente in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire al Committente la dimostrazione che i subappaltatori hanno la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore in base al presente Contratto e riconoscono esplicitamente il diritto del Committente di avvalersi dei rimedi previsti dagli articoli delle Condizioni Generali riguardanti garanzie, recesso e risoluzione.

Nel contratto di subappalto l'Appaltatore dovrà imporre l'osservanza di tutte le prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Contratto e dalla ulteriore normativa dallo stesso richiamato. A tale riguardo, resta inteso che al presente Contratto trova applicazione il primo periodo del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ferme, tra l'altro, le restanti disposizioni di cui allo stesso articolo 105, comma 14. RFI, prima di autorizzare il ricorso al subappalto, verificherà il rispetto del comma 14 dell'art. 105 cit., in relazione alla parità di trattamento economico e normativo nonché all'applicazione dei medesimi CCNL.

13. RFI corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, come definite dall'art. 3 lett. aa) del D. Lgs. 50/2016;
- b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Fermo restando quanto previsto in tema di pagamenti all'art. 10 del presente

Contratto, RFI procederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori gli

importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite, con le modalità che RFI

medesima si riserva di indicare con apposito OdS.

Saranno altresì corrisposti da RFI, senza alcun ribasso, gli oneri della sicurezza

relativi alle prestazioni affidate in subappalto.

Nel caso di pagamento diretto, l'Appaltatore è obbligato a comunicare a RFI,

pena la sospensione dei pagamenti ad esso spettanti, la parte delle prestazioni

eseguite dal subappaltatore, dal cottimista, dal prestatore di servizi o dal fornitore

di beni, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di

pagamento.

14. Per verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite in merito

alla irregolarità dei pagamenti dovuti dall'Appaltatore al subappaltatore, al

cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, il Committente ha

facoltà di richiedere all'Appaltatore la trasmissione, entro un termine

appositamente assegnato e comunque non inferiore a 30 giorni, di copia delle

fatture quietanzate relative ai predetti pagamenti. L'Appaltatore ha l'obbligo di

soddisfare tempestivamente ed integralmente la richiesta di documentazione. In

caso di ritardo, ovvero nel caso in cui la documentazione trasmessa sia in tutto

o in parte carente, il Committente provvede al pagamento diretto in favore del

soggetto interessato, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allo

stesso Appaltatore. Nel caso in cui l'Appaltatore motivi il mancato pagamento

nei confronti del subappaltatore o del cottimista, o del prestatore di servizi o del

fornitore di beni, con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite,

il Committente sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla

quota corrispondente alla prestazione oggetto della contestazione e nella misura accertata dal *Direttore dell'esecuzione del contratto*.

15. Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso eventuali tentativi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nei cantieri RFI, le verifiche di cui al D. Lgs. 159/2011 sono estese, anche al di là degli obblighi di legge per l'autorizzazione al subappalto, a tutti i subcontraenti dell'Appaltatore, affidatari di contratti di importo superiore a 150.000,00 euro, di qualunque oggetto e natura. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere, contestualmente alla stipula del sub-contratto, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 8.1, 8.5 e 8.7.

16. Fatta sempre salva, in presenza dei relativi presupposti, l'applicazione del più rigoroso regime autorizzatorio di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, la documentazione di cui al precedente periodo, a seconda dei casi riferita al subcontraente dell'Appaltatore o al subcontraente del suo subappaltatore, dovrà essere trasmessa dall'Appaltatore anche per i subcontratti di importo inferiore alla soglia di 150.000,00 euro, ove riconducibili ad una delle attività imprenditoriali di cui al comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012.

Per tutti i subcontratti riconducibili alle attività imprenditoriali di cui sopra RFI acquisirà la documentazione antimafia secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Ciascun subcontratto, di qualunque importo o tipologia, dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di certificazioni antimafia interdittive ovvero contenenti elementi rilevanti in materia di idoneità delle imprese sotto il profilo antimafia.

17. Il trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti, qualora l'Appaltatore non sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere

subappaltati ad Imprese specialistiche aventi i requisiti richiesti.

18. p.m.

19. È obbligo dell'Appaltatore comunicare ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l'organo di amministrazione, dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, della propria impresa e delle imprese subaffidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite dell'Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere alle RFI la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.

I medesimi obblighi di cui sopra trovano applicazione anche in relazione all'intervenuto cambiamento di sede dell'impresa, ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis del D. Lgs. n. 159/2011.

20. In tema di tracciabilità finanziaria (L. 136/2010), vale quanto previsto dall'articolo 10 del presente Contratto relativo ai pagamenti, con la precisazione che, con riferimento agli eventuali pagamenti diretti ai subappaltatori, l'Appaltatore trasmetterà a RFI, per ogni singolo contratto di subappalto sottoposto ad autorizzazione ai sensi del precedente comma 8 del presente articolo, apposita dichiarazione del subappaltatore contenente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

In tale caso i pagamenti saranno pertanto effettuati da RFI a mezzo bonifico bancario/postale/altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni), sul predetto conto corrente dedicato, restando

espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di RFI da ogni responsabilità conseguente. È obbligo dell'Appaltatore trasmettere a RFI ogni modifica relativa ai dati di cui sopra comunicatagli dal subappaltatore.

ARTICOLO 14 bis

PROTOCOLLO DI INTESA

1. Al presente Contratto verranno altresì applicate le ulteriori condizioni stabilite al riguardo dai seguenti Protocolli di Intesa/Legalità, sottoscritti:

- Protocollo di intesa tra le Prefetture della Regione Umbria, RFI, Trenitalia e Confindustria Perugia e Terni del 22/11/2012;
- Protocollo di intesa tra Prefettura dell'Aquila, RFI, Trenitalia e Confindustria l'Aquila del 19/10/2012;
- Protocollo di Intesa tra la Prefettura di Bari, RFI e l'Associazione Industriale di Bari del 19/07/2012;
- Protocollo di Legalità tra la Prefettura di Brindisi, RFI e Confindustria Brindisi del 02/08/2012;
- Protocollo di Intesa tra la Prefettura di Lecce, RFI, e l'Associazione Industriali di Lecce del 01/08/2012;
- Protocollo di intesa tra le Prefetture della Regione Sardegna, RFI, Trenitalia e Confindustria del 31/08/2012;
- Protocollo d'Intesa tra le Prefetture di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, RFI, Trenitalia e Confindustria Liguria del 18/12/2012;
- Protocollo di Legalità tra Prefettura Napoli, Regione Campania, Provincia di Napoli, Camera di Commercio di Napoli e RFI del 21/12/2007

- Protocollo di Intesa tra le Prefetture di Palermo, RFI e Confindustria Sicilia del 01/08/2012;
- Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Interno, Ferrovie dello Stato Italiane SpA e Confindustria del 10/11/2011;
- Adesione di Società del Gruppo Ferrovie dello Stato al Protocollo di Legalità previsto con l'Accordo di programma quadro sicurezza e legalità per lo sviluppo della Regione siciliana denominato "Carlo Alberto Della Chiesa" del 27/07/2010
- Protocollo di Intesa tra le Prefetture di Enna, RFI e Confindustria Sicilia del 13/11/2012;
- Protocollo di Intesa tra la Prefettura di Roma e RFI del 07/02/2012
- Protocollo di Intesa tra la Prefettura di Rieti, RFI, Trenitalia, Unindustria e Confindustria del 12/12/2012
- Protocollo d'Intesa tra Prefettura di Udine, RFI e Confindustria Udine del 14/12/2012.

Conseguentemente l'Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto sono tenuti ad osservare tutto quanto prescritto nel citato Protocollo di Intesa, sottoscritto da RFI con le Prefetture sopra indicate.

ARTICOLO 14 ter

AVVALIMENTO

1. RFI eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il *Responsabile dell'esecuzione del Contratto*

accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'art 52 del D. Lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei Servizi.

2. L'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di RFI in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.

3. Il Contratto è in ogni caso eseguito dall'Appaltatore, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

ARTICOLO 15

TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, ove esistente.

ARTICOLO 16

CLAUSOLA DI INTEGRITA'

1. RFI gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di RFI ("Modello 231") e nella Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

2. L'Appaltatore dichiara e garantisce:

a) di aver preso visione del Codice Etico ("Codice Etico"), pubblicato all'indirizzo internet <http://www.rfi.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Visione, missione e valori", sottosezione "I nostri valori", che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.

b) di aver preso visione del Modello 231, disponibile all'indirizzo internet <http://www.rfi.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Visione, missione e valori", sottosezione "I nostri valori", che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;

c) di aver preso visione della Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, disponibile all'indirizzo internet <http://www.fsitaliane.it>, sezione "Il Gruppo FS", sottosezione "Etica, compliance e integrità", che può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.

3. L'Appaltatore dichiara di prendere atto degli impegni assunti dalla Società nei documenti sopra citati e di impegnarsi, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori, subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con i terzi, a principi equivalenti a quelli adottati dalla Società.

4. La violazione da parte dell'Appaltatore di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nel Modello 231 e/o nella Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, da esercitare con le modalità di cui all'articolo 32 (Clausola risolutiva espressa), fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In tal caso spetterà all'Appaltatore di pretendere esclusivamente il corrispettivo maturato per le prestazioni regolarmente svolte sino alla data di risoluzione.

5. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l'Appaltatore dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni RFI e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti

e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni dei principi e delle previsioni: i) del Codice Etico e/o (ii) del Modello 231 e/o (iii) della Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

6. L'Appaltatore prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all'indirizzo internet <https://www.segnalazione-whistleblowing.rfi.it/#>, ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all'indirizzo internet <https://www.rfi.it/it/chisiamo/visione--missione-e-valori/i-nostri-valori/segnalazioni-whistleblowing-rfi/appfondimenti.html>, e nella sezione "FAQ Whistleblowing" raggiungibile dal link ivi indicato.

ARTICOLO 17

CLAUSOLA SOCIALE

1. L'Appaltatore è tenuto ad assumere prioritariamente e con passaggio diretto gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'Appaltatore e dell'eventuale subappaltatore uscenti, a condizione che siano armonizzabili e coerenti con l'organizzazione di impresa prescelta dall'Appaltatore subentrante e in relazione ai perimetri e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto.

2. Il cambio appalto ed il passaggio dei lavoratori all'impresa subentrante saranno oggetto di confronto diretto tra l'azienda cedente, quella subentrante e le strutture competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL.

ARTICOLO 18

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.

L'obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Rete Ferroviaria Italiana SpA mediante pubblicazione nella sezione Protezione dati del sito istituzionale www.rfi.it e dal Contraente mediante [chiedere al Contraente di inserire la modalità di somministrazione dell'informativa agli interessati].

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

ARTICOLO 18 bis

DATA PROTECTION

L'esecuzione del presente Contratto comporta il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte di RFI SpA e dell'Appaltatore che si configurano pertanto come Titolari autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell'articolo

4 del Regolamento UE 2016/679 sia nei confronti dell'altro Titolare che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai fini della corretta gestione del trattamento.

In particolare, le Parti si impegnano:

ad una verifica puntuale di conformità del trattamento effettuato per l'esecuzione del Contratto alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;

alla cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del Regolamento Ue 2016/679 ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte;

ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

ad informarsi reciprocamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (data breach) che possa in qualsiasi modo interessare l'altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679.

ARTICOLO 19

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. p.m.

2. p.m..

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 5 delle CGC, richiamate all'art. 3 del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara sin d'ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore presta analoga garanzia, anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all'immagine.

4. Pertanto l'Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevata RFI da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presente contratto o comunque da queste ultime derivanti.

ARTICOLO 20

CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DI RFI

1. RFI si riserva la facoltà di cedere in tutto o in parte il presente Contratto ad una qualsiasi Società appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

2. La cessione del Contratto ai sensi del precedente comma, alla quale l'Appaltatore presta sin d'ora la propria incondizionata accettazione, avrà

efficacia dalla data di notifica all'Appaltatore che verrà effettuata con raccomandata A/R e/o posta certificata.

ARTICOLO 21

MODIFICA ASSETTI PROPRIETARI.

VARIAZIONI ORGANI DELL'APPALTATORE

1. Ferma restando l'incredibilità del presente Contratto, per le operazioni di cessione, affitto d'azienda o di ramo d'azienda, per gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Appaltatore troverà applicazione quanto previsto all'art. 29 del presente Contratto e all'art. 15.3 CGC.

2. Ai fini dell'espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia l'Appaltatore dovrà comunicare ad RFI, con la massima tempestività, ogni variazione che dovesse intervenire relativamente al Direttore Tecnico (ove previsto), agli organi dell'impresa in possesso di potere di rappresentanza, ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, il sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D .Lgs. 231/2001.

ARTICOLO 22

AUTORIZZAZIONI

1. L'Appaltatore dichiara, sotto la propria responsabilità e a pena di risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., del presente Contratto e del risarcimento dei danni, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi e di avere compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dei Servizi, secondo le norme, le leggi ed i regolamenti vigenti.

2. L'Appaltatore darà immediata comunicazione a RFI di ogni eventuale

cancellazione, sospensione, atti di revoca o quant'altro sia suscettibile di impedire l'esecuzione, in tutto o in parte, dei Servizi, anche per cause ad esso non imputabili.

3. In tal caso, RFI avrà la facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il presente Contratto, in tutto o in parte, in relazione all'evento che si è verificato, riservandosi di chiedere il risarcimento di eventuali danni.

ARTICOLO 23

CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO

1. Il Committente, durante l'esecuzione della presente Convenzione ha la facoltà di richiedere all'Appaltatore, per giustificati motivi, l'allontanamento e l'eventuale sostituzione di uno o più lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, anche in caso di ricorso al subappalto.

2. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono giustificati motivi:

- a) L'avvenuta conoscenza (tramite mezzi quali, per esempio, articoli di stampa, sentenze, verbali di arresto, reclami circostanziati da parte della clientela, segnalazioni) di sentenza di condanna, sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. ovvero procedimenti penali in corso relativi a reati nei quali Società del Gruppo FS Italiane siano persona offesa/ danneggiata dal reato o comunque relativi a reati di grave entità, quali, ad esempio, reati di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis e seguenti c.p., spaccio di droga, rapina, sequestro di persona, estorsione, furto, truffa, appropriazione indebita, concussione, corruzione, ricettazione, associazione a delinquere.
- b) Fatti o condotte riconducibili al lavoratore che generino situazioni di

incompatibilità con la mansione svolta ovvero situazioni di incompatibilità ambientale.

c) Fatti o condotte rilevanti che possano ledere l'immagine del Committente o comunque comportamenti contrari ai valori e agli standard di comportamento adottati dal Committente ed esplicitati nel Codice Etico del Gruppo FS Italiane.

d) La violazione da parte dell'Appaltatore o del subappaltatore degli obblighi in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

3. L'Appaltatore dovrà procedere all'immediato allontanamento e alla eventuale sostituzione entro il termine indicato nella richiesta del Committente.

L'Appaltatore si impegna a non utilizzare il personale allontanato nel presente appalto per tutta la durata dello stesso e a non utilizzarlo negli appalti eventualmente in essere con altre Società del Gruppo FS Italiane.

4. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo, il Committente si riserva la facoltà di risoluzione della Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. secondo quanto stabilito dal successivo art. 32.

ARTICOLO 24

OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE. RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

1. Nella qualità di datore di lavoro l'Appaltatore deve, a propria cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei dipendenti e dei loro familiari ed alle altre forme di provvidenza in favore dei lavoratori.

2. L'Appaltatore è tenuto ad osservare, indipendentemente dalla propria

struttura industriale o cooperativa, con riferimento ai lavoratori subordinati, ai soci, soci/lavoratori subordinati impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, le norme vigenti in tema di pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

3. L'Appaltatore è tenuto per tutta la durata dell'Appalto, sempre con riferimento ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, a rispettare la disciplina vigente in materia di Trattamento di Fine Rapporto, compresa la normativa in materia di previdenza complementare e devoluzione del TFR di cui al D. Lgs. 252/2005 e s.m.i.

4. L'Appaltatore è tenuto ad osservare, per il reperimento della manodopera occorrente per l'espletamento dell'Appalto, le vigenti norme di legge e di regolamento che disciplinano la domanda e l'offerta di lavoro, pena l'immediata risoluzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., del Contratto e salvo il risarcimento del danno.

5. L'Appaltatore è tenuto altresì ad utilizzare tipologie contrattuali conformi alla normativa in materia di lavoro e coerenti con le prestazioni lavorative richieste ed effettivamente svolte.

6. L'Appaltatore è tenuto ad applicare ai propri dipendenti utilizzati per le attività oggetto del presente Contratto il CCNL **Metalmeccanico**.

7. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 10 (*Pagamenti*), l'Appaltatore si obbliga inoltre ad esibire – a semplice richiesta – l'ulteriore documentazione attestante il corretto e puntuale adempimento degli obblighi in materia retributiva, assicurativa e previdenziale (es. UniEmens) nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione dell'Appalto, limitatamente alla durata dello stesso.

8. RFI si riserva di procedere (anche tramite soggetti terzi debitamente qualificati e autorizzati) ad una verifica periodica della documentazione aggiuntiva e delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore. Nel caso in cui dalle verifiche emerga che l'Appaltatore abbia fornito documentazione o dichiarazioni false, ovvero che non abbia applicato il trattamento economico e normativo stabilito dal suddetto CCNL, ovvero che abbia retribuito i dipendenti in misura inferiore al dovuto o non abbia, totalmente o parzialmente, accantonato in azienda o versato il Trattamento di Fine Rapporto al Fondo di Tesoreria e/o ai fondi di previdenza complementare come previsto dalla normativa vigente in materia, RFI si riserva, previa tempestiva contestazione dell'inadempienza, di non procedere al pagamento di quanto dovuto a residuo o saldo finché l'Appaltatore non dimostri altrimenti di essere in regola con gli adempimenti di legge, ferma restando la facoltà di risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., secondo quanto stabilito dal successivo art. 32 (*Risoluzione*).

9. In nessun caso le Società del Gruppo FSI saranno tenute a rispondere di eventuali inadempienze dell'Appaltatore che rimane, al riguardo, unico responsabile.

10. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere comunque indenni – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – le Società del Gruppo FSI da ogni conseguenza comunque derivante dall'inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia retributiva (diretta, indiretta e differita), e di obblighi previdenziali e contributivi del personale dipendente dall'Appaltatore medesimo e dagli eventuali subappaltatori. In particolare, l'Appaltatore si obbliga a garantire e tenere indenni le Società del Gruppo – nel caso in cui queste siano chiamate a rispondere, anche

in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, causa l'inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.

11. Infine, fermo restando quanto sopra nonché quanto disposto altrove nel presente Contratto, l'Appaltatore si impegna ad intervenire volontariamente, ove non sia già ritualmente convenuto, nei giudizi promossi dai lavoratori dell'appalto al fine di sostenere le difese del committente e/o definire direttamente le vertenze, anche in via transattiva, liberando immediatamente il committente medesimo da qualsiasi onere ed obbligo al riguardo. In particolare, si impegna a rifondere al committente, a semplice richiesta e previa presentazione di relativo giustificativo contabile, un importo pari alle spese di giudizio che dovessero essere liquidate in suo danno dal giudice, nonché un importo pari al costo sostenuto dal committente per la propria difesa tecnica.

12. L'Appaltatore si obbliga altresì a malleverare e tenere comunque indenne RFI nei medesimi termini di cui al precedente comma, qualora questa sia chiamata a rispondere delle obbligazioni di cui all'art. 26, comma 4, del D. Lgs. 81/2008.

13. L'Appaltatore si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto analoghe clausole contrattuali ed a garantirne l'osservanza.

ARTICOLO 25

OSSERVANZA DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

1. Nella qualità di datore di lavoro l'Appaltatore è tenuto ad osservare ed a far osservare al personale dipendente ed a quello di cui a qualsiasi titolo si avvalga

per l'esecuzione dei Servizi, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione degli infortuni e di igiene del lavoro.

2. A tal fine l'Appaltatore è, tra gli altri obblighi, tenuto a:

- a) impartire al sopra indicato personale ogni istruzione ed a fornire i mezzi di protezione richiesti dallo svolgimento delle prestazioni;
- b) informare e formare il sopra indicato personale:
 - i. sui rischi inerenti le attività oggetto del presente Contratto (in relazione anche all'esposizione ai rischi specifici presenti in ambito ferroviario),
 - ii. sulle relative misure di prevenzione,
 - iii. nonché sulla prevenzione incendi e primo soccorso;
- c) impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti assicurandone gli eventuali adeguamenti;
- d) utilizzare prodotti e materiali di fornitura in regola con tutti i requisiti di legge e regolamenti;
- e) vigilare, attraverso il proprio *Responsabile del Servizio* o suo sostituto, affinché il personale che espleta le prestazioni operative osservi tutte le disposizioni in materia di sicurezza ed operi in conformità alle indicazioni fornite da RFI assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività svolte ed applicando tutte le disposizioni e le prescrizioni di RFI nell'esecuzione delle attività su aree interessate dall'esercizio ferroviario.

In particolare, in riferimento all'art 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008, RFI promuove la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza dei lavoratori,

elaborando il relativo “Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza” o DUVRI (vedi Allegato n. 7 al presente Contratto), contenente le misure adottate per eliminare le interferenze, redatto ai sensi delle vigenti normative e procedure di RFI.

Prima dell’inizio dell’esecuzione del Contratto ciascun Datore di lavoro di RFI - o suo incaricato - presso la cui Unità Produttiva deve essere eseguito il Contratto assume l’obbligo di integrare predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’Appalto; il DUVRI così integrato dovrà essere sottoscritto per accettazione dall’esecutore (art. 26 comma 3 ter del D. Lgs. 81/2008).

In ottemperanza a quanto prescritto dalle vigenti procedure aziendali, una volta acquisite da RFI dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi in cui verrà espletato l’Appalto, l’Appaltatore assume l’onere di implementare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (redatto ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del D. Lgs. 81/2008) sulla base di quanto prescritto dal DUVRI.

A tale riguardo le misure indicate per gli oneri relativi alla sicurezza sono finalizzate all’adozione di tutte le procedure esecutive, di tutti gli apprestamenti, di tutte le attrezzature e tutto quant’altro sia necessario al fine di garantire per tutta la durata delle prestazioni il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela e la salute dei lavoratori.

ARTICOLO 26

ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA

DI TUTELA AMBIENTALE

1. L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali (salve le disposizioni maggiormente specifiche e cautelative

previste nel presente Contratto), dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ivi compresa quella in materia di gestione dei materiali contenenti amianto, dalle procedure in uso presso RFI in quanto applicabili in relazione alla tipologia delle prestazioni di cui al presente Contratto, oltre che delle ulteriori eventuali prescrizioni impartite da RFI medesima contestualmente o successivamente alla stipula del presente atto e/o da Enti/organi pubblici anche in corso d'opera ed a prevedere, nell'eventuale Contratto di subappalto l'obbligo da parte del/dei subappaltatore/i di osservare dette norme o disposizioni. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione delle prestazioni possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.

2. È data facoltà a RFI di effettuare, nel corso delle prestazioni, accertamenti circa lo stato delle aree utilizzate dall'Appaltatore, onde verificare il corretto rispetto, da parte dell'Appaltatore stesso, delle prescrizioni, norme o disposizioni richiamate al precedente comma 1. A tal fine è consentito l'accesso del personale individuato da RFI nelle aree utilizzate dall'Appaltatore con facoltà, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni, norme o disposizioni di cui al precedente comma 1, di ordinare la sospensione di ogni attività.

3. In caso di riscontrate deficienze nell'adempimento degli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, risultanti da apposita comunicazione di RFI a mezzo di Ordine di Servizio o documento equivalente, l'Appaltatore sarà tenuto ad adempiere, a propria cura e spese, a tutte le prescrizioni impartite, comunicando

altresì l'avvenuta cessazione delle azioni ovvero il completamento delle attività che risultino necessarie al corretto adempimento alle suddette prescrizioni.

4. Tra le prove e i controlli che RFI può svolgere al fine della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni vi è anche l'accertamento che l'Appaltatore abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi in materia di tutela dell'ambiente (quali ad esempio: gestione dei rifiuti; restituzione dei materiali nuovi non utilizzati; inquinamento del sito; ecc.).

5. Qualora nel corso delle prestazioni emergano o si determinino situazioni di inquinamento o di potenziale inquinamento dei siti, il *Direttore dell'esecuzione del Contratto* di cui all'art. 5 ne disporrà la sospensione ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla pubblica autorità, ai fini del tempestivo ottemperamento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di bonifica dei siti. In tal caso nulla competerà all'Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale. Al termine delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà garantire, anche attraverso la sottoscrizione di apposito verbale, che sulle aree a lui temporaneamente cedute o comunque ad ogni titolo utilizzate non si siano verificati fenomeni di inquinamento o di potenziale inquinamento. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi siano imputabili alla condotta dell'Appaltatore stesso.

6. L'Appaltatore curerà direttamente l'avvio a trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti derivanti o comunque rinvenuti dall'effettuazione delle prestazioni assumendo, a tal fine, la qualifica di produttore dei medesimi ed impegnandosi ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo nel rispetto della normativa

vigente, e in particolare di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:

6.1) L'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e dovrà, prima dell'inizio delle prestazioni, fornire a RFI copia degli atti autorizzativi/di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero.

6.2) Nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 6.1), l'Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire a RFI, prima dell'inizio delle prestazioni copia degli atti autorizzativi/di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero.

6.3) L'eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell'Appaltatore o da parte dei soggetti di cui il medesimo si serve ai sensi del precedente comma 6.2) deve essere preventivamente autorizzato da RFI e sarà, in ogni caso, subordinato alla presentazione alla medesima, prima dell'inizio delle prestazioni di copia degli atti autorizzativi/di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata.

6.4) L'Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su aree di proprietà di RFI, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite da RFI. Più in particolare, l'accatastamento dei

rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come nuovo o (eventualmente) come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte dei soggetti autorizzati, per il loro successivo avvio e trasporto a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi.

6.5) L'Appaltatore si impegna a fornire a RFI, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente, atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ovvero una volta a regime il Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui al D.M. Ambiente 17 dicembre 2009 e s.m.i., copia cartacea della scheda AREA MOVIMENTAZIONE controfirmata dall'impianto di destinazione). Il pagamento delle prestazioni dello stato di avanzamento delle medesime afferenti le attività di avvio a trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti di cui al presente comma è subordinato all'avvenuto e constatato adempimento a tale obbligo di presentazione della suddetta documentazione e dell'accertata regolarità della medesima.

Ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, RFI avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo in appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l'applicazione di ogni altra sanzione economica

e normativa.

7. In ogni caso l'Appaltatore, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvederà autonomamente al conferimento a trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti costituiti dagli scarti dei materiali da lui utilizzati per l'esecuzione dei lavori.

8. Ad eccezione degli adempimenti effettuati in esecuzione dell'ultimo periodo del precedente comma 5, le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all'Appaltatore ai sensi del presente articolo, si intenderanno compensati con i corrispettivi in Contratto.

ARTICOLO 27

QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI

1. Tutte le prestazioni, attività ed operazioni richieste per l'espletamento dei Servizi oggetto del presente Contratto devono essere eseguite dall'Appaltatore nel rispetto del Piano della Qualità redatto dall'Appaltatore medesimo, nei tempi e nei modi di seguito indicati ed in conformità a quanto descritto nella Parte VI del capitolato tecnico_ Allegato n. 2 al presente Contratto.

L'Appaltatore riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente Contratto comprendono e compensano l'esecuzione del Contratto stesso in conformità a quanto previsto nel suddetto allegato e che pertanto non potrà richiedere o pretendere ulteriori compensi o indennizzi di sorta.

2. L'Appaltatore dovrà redigere il Manuale della Qualità (MQ) ed il Piano della Qualità di Commessa (di seguito "PQC"), e tutti gli altri documenti di cui al presente Contratto, in modo da descrivere tutte le attività, nessuna esclusa, che l'Appaltatore stesso intende mettere in atto per garantire l'esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei requisiti previsti ed attesi da RFI. In caso di

raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o G.E.I.E. si applica quanto previsto dall'art. 16.7 CGC.

3. Tali documenti dovranno essere sottoposti all'approvazione di RFI nei tempi e con le modalità di cui al presente articolo, ferma restando la facoltà per RFI, e l'obbligo dell'Appaltatore di darvi corso, di richiedere comunque l'inizio delle prestazioni anche in pendenza della predisposizione di detta documentazione, ovvero in pendenza di detta approvazione.

4. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere il MQ e il PQC, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Atto.

5. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dei documenti, RFI provvederà ad approvarli integralmente oppure, qualora lo ritenga opportuno, a richiedere all'Appaltatore specifiche integrazioni o modifiche, che dovranno essere effettuate e trasmesse a RFI entro i 30 giorni successivi alla richiesta di integrazione/modifica.

6. Resta inteso che RFI si riserva di valutare il PQC nel suo complesso, in relazione alla coerenza di singoli documenti che lo compongono, potendo richiedere integrazioni e/o modifiche a ciascuno dei documenti.

7. Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore potrà proporre modifiche o integrazioni al PQC, che saranno valutate e approvate da RFI con le modalità e i tempi del precedente comma; tali modifiche e integrazioni diventeranno operative solo successivamente alla formale approvazione.

8. L'Appaltatore riconosce e accetta che nell'esercizio dei poteri di verifica e controllo, contrattualmente stabiliti, RFI si riserva il diritto, in qualunque momento, di effettuare verifiche ispettive al fine di accertare la corretta organizzazione aziendale dell'Appaltatore ed il rispetto delle prescrizioni di

qualità ed il grado di efficacia del PQC predisposto.

Qualora, a seguito di verifica ispettiva, RFI riscontri un'organizzazione difforme da quella dichiarata nel PQC e/o comunque inadeguata ai fini della puntuale esecuzione del presente Contratto o il mancato rispetto delle prescrizioni, potrà richiedere all'Appaltatore azioni correttive al fine di ovviare alle carenze riscontrate. In tal caso l'Appaltatore è tenuto a dare attuazione immediata ad efficaci azioni correttive atte a rimuovere tutte le carenze riscontrate in sede di verifica ispettiva.

9. In caso di ritardi nel rispetto dei ciascuno dei termini previsti dal presente articolo troveranno applicazione le relative penali previste nel successivo art. 31 (*Penalità*) e le disposizioni di cui all'art. 32 (*Risoluzione*).

ARTICOLO 28

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Tutti gli aspetti relativi all'esecuzione dei servizi sono gestiti nel Capitolato tecnico Allegato n.2 al presente contratto.

2. La località di consegna e di restituzione dei veicoli diagnostici è individuata in Roma Tuscolana, via Casilina Vecchia n° 86, 00182 Roma, o altro luogo indicato dal Direttore dell'esecuzione del Contratto con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo.

3. L'Appaltatore deve mettere a disposizione per l'esecuzione della prestazione e per tutta la durata dell'appalto:

- nr. 1 agente in possesso dell'attestato di Qualificazione Professionale MDO
DITTE per la guida in regime di interruzione ai sensi della Procedura RFI DPR P SE 69 1 0 del 01/01/2022 "Sistema di Acquisizione e Mantenimento delle

Competenze del Personale non dipendente da RFI che svolge Attività di Sicurezza Manutenzione Infrastruttura sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale”.

- n° 20 (venti) carrellini monofila in movimento a propulsione manuale per ispezioni US della rotaia.

4. Allo scopo di verificare l'effettiva capacità di *detection* alla velocità di esercizio prevista e per ottenere il rilascio e il mantenimento dell'*Idoneità all'Uso* da parte di RFI che di norma avrà una validità pari ad 1 anno, i rotabili strumentati ed i carrellini manuali devono essere sottoposti alla verifica delle prestazioni del sistema US. La prima verifica, prima dell'utilizzo, dovrà essere effettuata a carico dell'Appaltatore (con trasporto dei rotabili strumentati a carico di RFI) sul binario di riferimento ubicato presso un impianto indicato da RFI (rotaie campione con all'interno dei difetti artificiali appositamente realizzati in base alle indicazioni della norma UNI EN 16729-1), e condotta secondo, come codice di buona pratica, le indicazioni della norma UNI EN 13848-3. Le successive verifiche invece saranno compensate da RFI con le VA 1.10, 1.11 e 1.12.

ARTICOLO 28 bis

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DERIVANTI

DALL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA IN SEDE DI GARA

1. L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto in conformità agli obblighi assunti con la presentazione, in sede di gara, dell'Offerta Tecnica e dei documenti ad essa allegati.

2. Poiché l'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara è parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le soluzioni tecniche ed organizzative ivi previste costituiscono, per l'Appaltatore, ineludibili impegni

contrattuali, il cui mancato adempimento determina l'applicazione delle sanzioni

di cui all'ultimo comma del presente articolo

3. L'Appaltatore in particolare dovrà

.....

.....

4. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi assunti con l'offerta tecnica si

applicherà la penale prevista nel seguente articolo 31 (Penalità), fermo restando

che laddove l'inadempienza dell'Appaltatore perdurasse oltre il termine stabilito

nel sopra citato articolo, RFI si riserva, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, di

risolvere il contratto.

ARTICOLO 29

MODIFICHE DEL CONTRATTO

DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

VARIAZIONI

AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Le modifiche e le variazioni al presente Contratto sono ammesse, senza

ricorso ad una nuova procedura di affidamento, nei casi e alle condizioni previste

dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Per quanto non previsto dal presente articolo,

si applicano le previsioni di cui all'art. 14 delle CGC.

Le modifiche, che possono anche comportare l'aumento o la diminuzione delle

prestazioni, devono essere autorizzate per iscritto dal *Responsabile dell'esecuzione del*

Contratto ed acquistano efficacia contrattuale dal momento della sottoscrizione

di apposito atto aggiuntivo al Contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14.2

delle CGC. Nei casi previsti dalla disciplina vigente, si procede alla pubblicazione

e alle comunicazioni delle modifiche.

2. Ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art 106 del D. Lgs. 50/2016, RFI si riserva, di apportare, unilateralmente e a suo insindacabile giudizio, le seguenti modifiche al contratto per le quali l'Appaltatore presta sin d'ora il proprio consenso rinunciando a chiedere compensi, indennizzi e/o danni di qualunque genere, fatto salvo unicamente l'eventuale maggiore corrispettivo e/o rideterminazione dei termini contrattuali direttamente derivanti da tali modifiche e dovuti in base ai prezzi patti e condizioni contrattuali:

a) laddove RFI S.p.A. ravveda la necessità di disporre di un ulteriore veicolo diagnostico, integrativo rispetto alla flotta minima garantita, al fine di garantire la regolarità del programma di verifica, sarà effettuata formale richiesta all'Appaltatore con un preavviso non inferiore a mesi 3 (tre). Il veicolo diagnostico integrativo dovrà avere anch'esso le caratteristiche/dotazioni minime indicate nel Capitolato Tecnico al par. IV.1.4 .

b) il presente contratto può essere rinnovato per periodi minimi di 12 mesi, fino ad un massimo di 36 mesi.

Il rinnovo può essere disposto da RFI in base a proprie determinazioni secondo le proprie esigenze lavorative. Il primo rinnovo sarà comunicato a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso minimo di 30 giorni solari consecutivi antecedenti la scadenza del contratto originario. I successivi periodi di rinnovo saranno comunicati, a mezzo posta elettronica certificata, con un preavviso minimo di 30 giorni solari consecutivi antecedenti la scadenza di ciascun periodo di rinnovo precedentemente concesso.

3. Per quanto concerne la disciplina della cessione dei crediti, di cui all'art. 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016, si rinvia all'art. 11 del presente Contratto.

ARTICOLO 30

CONTROLLO DEI SERVIZI

30.1 CONTROLLO DEI SERVIZI DA PARTE DI RFI

RFI si riserva di effettuare, controlli in merito alla rispondenza del Servizio fornito dall'Appaltatore.

30.2 CONTROLLO DEI SERVIZI DA PARTE DELL'APPALTATORE

p.m.

30.3 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Tale certificato sarà emesso entro tre mesi dalla data dell'ultimo stato di avanzamento del servizio.

ARTICOLO 31

PENALITÀ

1. In caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore incorrerà nelle penalità appresso stabilite:

a) Penali per violazione degli obblighi di cui ai Protocolli di Intesa, sottoscritti da RFI con le Prefetture di cui all'art. 14 bis della Convenzione;

b) Per mancata esecuzione per cause imputabili all'Appaltatore del rilievo programmato e definito nell'apposita specifica d'ordine, ovvero sia qualora la corsa dovesse essere annullata dall'Appaltatore con un preavviso inferiore a 8 ore, un importo pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00), inoltre il corrispettivo dovuto per i rilievi ri-programmati di recupero sarà decurtato del 50 % (cinquanta per cento) così come meglio dettagliato all'Art. 7 del presente contratto e al paragrafo VII.1 del Capitolato Tecnico;

c) Per mancato rilievo dovuto a hardware/software o malfunzionamenti

alle apparecchiature diagnostiche che determinino un mancato rilievo per più del 50,00 % (cinquanta per cento), un importo pari a 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00). RFI provvederà a liquidare il rilievo eseguito con le Voci di Tariffa previste nella Lista Prezzi Unitari, mentre il corrispettivo dovuto per i rilievi non svolti e da ri-programmare sarà decurtato del 50 % (cinquanta per cento) così come meglio dettagliato all'Art. 7 del presente contratto e al paragrafo VII.1 del Capitolato Tecnico;

d) € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni irregolarità riscontrata che abbia avuto impatto, o che avrebbe potuto aver impatto, sugli aspetti ambientali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: inquinamento delle acque/suolo; modalità di stoccaggio e/o miscelazione dei prodotti e/o trasporto e/o utilizzo non adeguate;

e) € 1.000,00 (euro mille/00) per l'adozione di comportamenti negligenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancanza o inadeguatezza dei DPI, del cartellino di riconoscimento, dei prodotti e attrezzature di lavoro dichiarate;

f) per ogni giorno di ritardo nell'attuazione delle prescrizioni impartite da RFI ai sensi del precedente art. 4.2, un importo da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 5.000 euro (cinquemila/00), in funzione della gravità e/o eventuale reiterazione della violazione medesima;

g) Per ogni giorno di ritardo nella consegna del Manuale della Qualità e del Piano della Qualità della Commessa, rispetto a quanto prescritto al comma 4 dell'Articolo 27, un importo pari a € 500,00 (euro

cinquecento/00);

h) Le seguenti penali per mancata ottemperanza agli obblighi assunti con l'Offerta Tecnica come previsto al comma 4 dell'Art. 28 bis:

1) € 5.000,00 (euro cinquemila/00) nel caso di mancato rispetto del numero aggiuntivo di agenti offerti in fase di gara per l'attribuzione del punteggio premiale 1.1 “*Agenti in possesso della Qualifica Professionale, di primo o secondo livello, prevista dalla Norma UNI EN ISO 9712*” e 1.2 “*Agenti in possesso della Qualifica Professionale, di terzo livello, prevista dalla Norma UNI EN ISO 9712*”. Tale penale sarà applicata per ciascun agente in meno rispetto a quanto offerto;

2) € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per ogni giorno di mancanza della certificazione fino al 30° giorno; oltre tale termine verrà applicata la risoluzione di cui al successivo art. 32. Tale penale sarà applicata per la mancanza di ciascuna delle certificazioni di cui ai punti 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.

3) € 10.000,00 (euro diecimila/00) per ogni giorno di mancanza dello strumento di video ispezione della rotaia (3.1 “*Veicolo dotato di uno strumento di video ispezione della rotaia*”) su almeno uno dei due carri diagnostici strumentati fino al 30° giorno, oltre tale termine verrà applicata la risoluzione di cui all'art. 32;

4) € 10.000,00 (euro diecimila/00) per ogni giorno di mancanza di ciascun carrellino monofila attrezzato con sistema diagnostico *Eddy Current* (3.4 “*Disponibilità del sistema di misura*”)

Eddy Current su almeno n.3 carrellini monofila?) sui n. 3 carrellini

monofila portatili offerto in fase di gara; oltre tale termine verrà applicata la risoluzione di cui all'art. 32;

5) € 5.000,00 (euro cinquemila/00) nel caso in cui per cause imputabili all'Appaltatore si verifichi un consumo di liquido accoppiante superiore al valore offerto in fase di gara per l'attribuzione del punteggio premiale 3.5 "*Consumo di liquido accoppiante espresso in l/min alla massima velocità in fase di rilievo*", qualora tale limite superi quello previsto nel Capitolato Tecnico verrà applicata la risoluzione di cui all'art. 32;

6) € 500,00 (euro cinquecento/00) nel caso in cui per cause imputabili all'Appaltatore il servizio di recupero del mancato rilievo non venga effettuato nelle modalità offerte per il requisito premiale 3.6 "*Recupero mancati rilievi su estese limitate di binario*", per ogni giorno a partire dal 10° e fino al 30° giorno; oltre tale termine verrà applicata la risoluzione di cui all'art. 32;

7) € 1.000,00 (euro mille/00) nel caso in cui, per ciascuna corsa di rilievo ordinaria e/o straordinaria, i dati post-processati siano resi fruibili sul portale web dedicato oltre le 48 ore dall'orario di termine della predetta corsa (termine indicato al paragrafo V.1.3 del capitolato tecnico allegato 2 al presente contratto) ovvero oltre il termine dichiarato in fase di gara nell'offerta tecnica per l'attribuzione del punteggio premiale 4.1 "*Riduzione tempi di post elaborazione del dato grezzo rispetto ai*

tempi previsti dal Capitolato?. Tale penale potrà essere applicata

fino a 20 volte, superato tale limite si procederà con la

risoluzione del contratto come previsto dal successivo art. 32

lettera n).

2. Tutte le penali previste nel precedente comma per ritardato adempimento

delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, sono distinte e cumulabili fino ad una

concorrenza massima pari al 20% (venti per cento) dell'importo del Contratto.

Laddove ricorresse l'applicazione di eventuali penali di cui al precedente comma

1 lett. a), l'importo delle medesime non concorrerà al computo dei suddetti limiti.

3. In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude la facoltà di RFI di

risolvere il Contratto stesso, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 32

(Risoluzione), e di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale

maggior danno sopportato da RFI medesima.

4. Le penali saranno applicate deducendo il relativo importo dai corrispettivi

dovuti all'Appaltatore.

ARTICOLO 32

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER

GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

1. La risoluzione del Contratto è disciplinata, oltre che dal presente articolo, dal

D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 61 delle CGC in quanto compatibile con la normativa

applicabile al presente Contratto.

2. Ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, quando il Direttore

dell'esecuzione del Contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni

contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita

delle prestazioni, invia al Responsabile dell'esecuzione del Contratto una

relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile dell'esecuzione del Contratto. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, RFI su proposta del Responsabile dell'esecuzione del Contratto dichiara risolto il contratto.

3. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il *Direttore dell'esecuzione del Contratto* gli assegna un termine, che salvo i casi d'urgenza non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, RFI risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

4. Fermo quanto precede, RFI si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera raccomandata a.r. in ciascuno dei seguenti casi:

- a) affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione, di tutto o di parte dell'oggetto del Contratto, ovvero cessione del Contratto medesimo;
- b) mancata informativa al Committente in ordine ai subcontratti stipulati;
- c) mancata osservanza delle istruzioni e direttive rese dal Committente ai

fini dell'avvio delle prestazioni;

- d) utilizzazione di materiali, veicoli e attrezzature non rispondenti alle condizioni contrattuali;
- e) sospensione nell'esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore;
- f) sia stata accertata la grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- g) aver commesso una grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a tutela dell'ambiente;
- h) perdita delle qualificazioni/certificazioni/abilitazioni richieste ai fini della partecipazione alla gara;
- i) emissione di una misura interdittiva, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. a), b) e c) del D. Lgs. 231/2001;
- j) al verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 4, 4.2, 4bis, 9, 10, 12, 13, 13bis, 15, 16, 22, 23, 24, 28bis, 32 e 35 del presente Contratto, ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto stesso e relativi allegati;
- k) violazione di quanto previsto all'art. 19 (*Proprietà intellettuale*);
- l) violazione di quanto previsto all'art. 23 (*Clausola di non gradimento*);
- m) mancato rispetto di quanto prescritto dai Protocolli di Intesa sottoscritti da RFI con le Prefettura e di ogni clausola del presente Contratto posta in applicazione dei Protocolli medesimi;
- n) mancato rispetto degli obblighi dell'Appaltatore derivanti dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, di cui al precedente art. 28 bis del presente Contratto.

5. La risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui RFI dichiara all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., o posta elettronica certificata, che intende valersi della clausola risolutiva.

6. Nel caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

7. RFI, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il *Direttore dell'esecuzione del Contratto* curi la redazione dello stato di esecuzione dei Servizi.

8. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto nonché nelle eventuali perizie di variante.

9. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare i Servizi ad altra impresa.

ARTICOLO 33

RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63.1 CGC, RFI si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto, senza necessità di motivazione alcuna dandone comunicazione all'Appaltatore con lettera Raccomandata A/R.

2. Qualora, per effetto del recesso, l'ammontare netto dei Servizi eseguiti in forza del Contratto risulti inferiore ai 4/5 (quattro quinti) dell'ammontare netto corrispondente agli impegni assunti da RFI ai sensi dell'art 3 bis comma 3 del presente Contratto, RFI corrisponderà all'Appaltatore il 5% (cinque per cento) della differenza, a titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa dell'Appaltatore medesimo.

3. In deroga a quanto previsto nel precedente comma, nell'ipotesi in cui (i) il recesso venga esercitato negli ultimi 6 mesi di durata contrattuale, ivi compresa la eventuale proroga di cui al precedente art. 3.2 e (ii) l'ammontare netto dei Servizi eseguiti in forza del Contratto risulti inferiore all'ammontare netto corrispondente agli impegni assunti da RFI ai sensi dell'art 3 bis comma 3 del presente Contratto, RFI corrisponderà all'Appaltatore il 5% (cinque per cento) della differenza, a titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa dell'Appaltatore medesimo.

ARTICOLO 34

DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in, Via, con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio s'intenderà trasferito presso il Municipio di, salva l'applicazione dell'art 4.3 delle CGC.

L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in, Via n....., che gli è stato attribuito il Codice Fiscale n....., Partita IVA n.....

2. Non saranno opponibili a RFI eventuali variazioni ai predetti dati che non siano state comunicate per iscritto al domicilio di RFI medesima.

3. RFI - la cui denominazione anagrafica tributaria è “Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni” - dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma - Piazza della Croce Rossa n. 1 (c.a.p. 00161), la Partita I.V.A. n. 01008081000 e il Codice Fiscale n. 01585570581.

ARTICOLO 35

CONTROVERSIE

ACCORDO BONARIO

TRANSAZIONE

35.1 CONTROVERSIE

1. In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione dei Servizi, l'Appaltatore non avrà in ogni caso diritto di sospendere i Servizi, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

2. L'Appaltatore resta pertanto tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni di RFI senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., del presente Contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare a RFI.

35.2 ACCORDO BONARIO

Ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. 50/2016, le disposizioni in materia di accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo D. Lgs. 50/2016, nonché di cui all'art. 64 delle CGC si applicano, in quanto compatibili, anche al presente Contratto, quando insorgano controversie in fase esecutiva, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

35.3 TRANSAZIONE

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente Contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto di quanto

previsto all'art. 208 del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 36

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

1. L'Appaltatore si obbliga:

- a) a registrare a propria cura e spese il presente atto con il pagamento dell'imposta in misura fissa entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione, dandone puntuale comunicazione a RFI;
- b) nel caso di applicazione di penali da parte di RFI, a presentare presso il competente Ufficio delle Agenzia delle Entrate (Cfr. art. 19 D.P.R. n.131/86) apposita "Denuncia di avveramento della condizione sospensiva" entro i termini di legge (30 gg.) decorrenti dal concreto addebito delle penali medesime e al pagamento a proprie spese della relativa imposta proporzionale di registro (3% dell'importo della penale);
- c) a trasmettere a RFI copia della denuncia di avveramento delle condizioni e dell'attestato di pagamento della relativa imposta, entro 30 gg. dall'emissione del modello R66 o di altro documento equivalente.

2. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire a RFI tutti i danni che ne dovessero derivare.

ARTICOLO 37

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti elencati nel comma successivo nell'ordine che ne determina la prevalenza, pur se essi non siano allegati al presente atto in quanto l'Appaltatore, già in fase di formulazione dell'offerta, ne ha preso piena ed approfondita conoscenza, disponendo anche di copia di ciascuno di essi.

2. Elenco dei documenti facenti parte integrante e sostanziale del Contratto:

- a) Il presente Contratto;
- b) Le “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, disponibili sul sito *www.rfi.it*;
- c) Dichiarazione dell’Appaltatore rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. (Allegato n. 1);
- d) Capitolato tecnico (Allegato n.2);
- e) Lista Prezzi Unitari (Allegato n.3);
- f) Offerta tecnica (Allegato n.4);
- g) Protocollo di intesa tra le Prefetture della Regione Umbria, RFI, Trenitalia e Confindustria Perugia e Terni del 22/11/2012 (Allegato n.5.1);
- h) Protocollo di intesa tra Prefettura dell’Aquila, RFI, Trenitalia e Confindustria l’Aquila del 19/10/2012 (Allegato n.5.2);
- i) Protocollo di Intesa tra la Prefettura di Bari, RFI e l’Associazione Industriale di Bari del 19/07/2012 (Allegato n.5.3);
- j) Protocollo di Legalità tra la Prefettura di Brindisi, RFI e Confindustria Brindisi del 02/08/2012 (Allegato n.5.4);
- k) Protocollo di Intesa tra la Prefettura di Lecce, RFI, e l’Associazione Industriali di Lecce del 01/08/2012 (Allegato n.5.5);

- l) Protocollo di intesa tra le Prefetture della Regione Sardegna, RFI, Trenitalia e Confindustria del 31/08/2012 (Allegato n.5.6);
- m) Protocollo d'Intesa tra le Prefetture di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, RFI, Trenitalia e Confindustria Liguria del 18/12/2012 (Allegato n.5.7);
- n) Protocollo di Legalità tra Prefettura Napoli, Regione Campania, Provincia di Napoli, Camera di Commercio di Napoli e RFI del 21/12/2007 (Allegato n.5.8);
- o) Protocollo di Intesa tra le Prefetture di Palermo, RFI e Confindustria Sicilia del 01/08/2012 (Allegato n.5.9);
- p) Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Interno, Ferrovie dello Stato Italiane SpA e Confindustria del 10/11/2011 (Allegato n.5.10);
- q) Adesione di Società del Gruppo Ferrovie dello Stato al Protocollo di Legalità previsto con l'Accordo di programma quadro sicurezza e legalità per lo sviluppo della Regione siciliana denominato "Carlo Alberto Della Chiesa" del 27/07/2010 (Allegato n.5.11);
- r) Protocollo di Intesa tra le Prefetture di Enna, RFI e Confindustria Sicilia del 13/11/2012 (Allegato n.5.12);
- s) Protocollo di Intesa tra la Prefettura di Roma e RFI del 07/02/2012 (Allegato n.5.13);
- t) Protocollo di Intesa tra la Prefettura di Rieti, RFI, Trenitalia, Unindustria e Confindustria del 12/12/2012 (Allegato n.5.14);
- u) Protocollo d'Intesa tra Prefettura di Udine, RFI e Confindustria Udine del 14/12/2012 (Allegato n.5.15);
- v) Schema di cauzione a garanzia dell'anticipazione del prezzo (Allegato n.

6);

w) DUVRI - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

(qualora sia stata valutata, in via preventiva e rispetto allo specifico

Contratto, la sussistenza di rischi da interferenza) (Allegato n. 7).

Il presente Contratto consta di n. _____ pagine e viene sottoscritto

digitalmente dall'Appaltatore e dal dirigente delegato di RFI.

La data di inizio validità del contratto corrisponde alla data di apposizione della

marcatura temporale da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore prende atto – apponendo a tal fine al presente contratto una

seconda firma digitale – che la specifica dichiarazione di aver letto, prendendone

precisa cognizione, e di approvare esplicitamente, ai sensi e per gli effetti degli

articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, le clausole e condizioni,

potenzialmente qualificabili “vessatorie”, contenute nel presente contratto e

negli allegati allo stesso, nonché nelle Condizioni Generali, è contenuta

nell'Allegato n. 1 approvato e sottoscritto autonomamente e separatamente

dall'Appaltatore medesimo.

INDICE

ARTICOLO 1.....	3
RICHIAMO PREMESSE.....	3
ARTICOLO 2	3
OGGETTO	3
ARTICOLO 3	4
CONDIZIONI CONTRATTUALI	4
DURATA DEL CONTRATTO	4
3.1. CONDIZIONI CONTRATTUALI	4
3.2 DURATA DEL CONTRATTO.....	5
ARTICOLO 3 BIS	5
MODALITÀ DI GESTIONE.....	6

ARTICOLO 4	7
MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI	7
4.1. MODALITÀ DI ESECUZIONE	7
4.2. CONTESTAZIONI	10
4.3 CONTESTAZIONI DA PARTE DELL'APPALTATORE.....	11
ART. 4 BIS	11
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MISURE DI	
CONTROLLO DEL RISCHIO	11
ARTICOLO 5	12
RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	12
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	12
ASSISTENTI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL	
CONTRATTO	12
RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE	12
ARTICOLO 5 BIS	14
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI	
INDICATE NELL'OFFERTA TECNICA DELL'APPALTATORE	14
ARTICOLO 6	14
IMPORTO DELL'APPALTO.....	14
ARTICOLO 7	14
CORRISPETTIVI.....	14
ARTICOLO 8	17
REVISIONE PREZZI	17
ARTICOLO 9	18
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....	18
ARTICOLO 10	20
PAGAMENTI – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA –	20
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	20
RECUPERO DEI CREDITI - COMPENSAZIONI	20
ARTICOLO 11	25
CESSIONE DEI CREDITI	25
ARTICOLO 12	26
CAUZIONE DEFINITIVA	26
ARTICOLO 13	28
RESPONSABILITÀ PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA.....	28
ARTICOLO 13 TER	30

ARTICOLO 14	32
SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA	32
ARTICOLO 14 BIS	44
PROTOCOLLO DI INTESA.....	44
ARTICOLO 14 TER	45
AVVALIMENTO	45
ARTICOLO 15	46
TRASPARENZA DEI PREZZI	46
ARTICOLO 16	47
CLAUSOLA DI INTEGRITA'	47
ARTICOLO 17	49
CLAUSOLA SOCIALE	49
ARTICOLO 18	50
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
ARTICOLO 18 BIS	50
DATA PROTECTION	53
ARTICOLO 19	50
4 PROPRIETÀ INTELLETTUALE	51
ARTICOLO 20	52
CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DI RFI.....	52
ARTICOLO 21	53
MODIFICA ASSETTI PROPRIETARI	53
VARIAZIONI ORGANI DELL'APPALTATORE.....	53
ARTICOLO 22	53
AUTORIZZAZIONI.....	53
ARTICOLO 23	54
CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO	54
ARTICOLO 24	55
OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE. RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO	55
ARTICOLO 25	58
OSSERVANZA DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO	61
ARTICOLO 26	60

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA	60
DI TUTELA AMBIENTALE.....	60
ARTICOLO 27	65
QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI	65
ARTICOLO 28	67
PRESCRIZIONI PARTICOLARI.....	67
NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	67
ARTICOLO 28 BIS	71
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DERIVANTI.....	71
DALL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA IN SEDE DI GARA.....	71
ARTICOLO 29	72
MODIFICHE DEL CONTRATTO.....	72
DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	72
VARIAZIONI	72
AUMENTO O DIMINUIZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	72
ARTICOLO 30	70
CONTROLLO DEI SERVIZI	71
30.1 CONTROLLO DEI SERVIZI DA PARTE DI RFI.....	71
30.2 CONTROLLO DEI SERVIZI DA PARTE	
DELL'APPALTATORE.....	71
30.3 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	71
ARTICOLO 31	71
PENALITÀ.....	71
ARTICOLO 32	75
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER.....	75
GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ.....	75
ARTICOLO 33	81
RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO.....	81
ARTICOLO 34	82
DOMICILIO E COMUNICAZIONI.....	82
ARTICOLO 35	82
CONTROVERSIE	802
ACCORDO BONARIO.....	802
TRANSAZIONE	802
35.1 CONTROVERSIE.....	802
35.2 ACCORDO BONARIO	802
35.3 TRANSAZIONE	82
ARTICOLO 36	81
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE	83
ARTICOLO 37	81

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 81

INDICE84